

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

Statuto approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.° 38 del 14.06.07 (in vigore dal 28/07/2007) e modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 88 del 15/12/2011 (artt. 9, 10, 12, 13, 21, 40, 42, 48 e 90).

Modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 14 del 30/04/2013 (artt. 11, 33, 53 e 93). In vigore dal 13.06.2013

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI ED

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Identità ed Autonomia

1. La Provincia di Olbia – Tempio, ente locale autonomo di governo e di programmazione, intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la comunità residente nel territorio provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini prevenendo ogni qualsiasi discriminazione.
2. La Provincia persegue i propri fini istituzionali nell'ambito dei principi e nel rispetto dei valori fissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, dei principi espressamente qualificati come inderogabili dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna e secondo le norme contenute nel presente Statuto.
3. La Provincia si uniforma alla Carta Europea delle Autonomie Locali, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.
4. La Provincia promuove, altresì, la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale; sostiene, in particolare, il rafforzamento, negli aspetti normativi, culturali, economico-sociali, progettuali e partecipativi, del sistema di relazioni tra la dimensione locale, da un lato, e quella internazionale ed europea, dall'altro, promuovendo le attività di cooperazione decentrata, attraverso l'utilizzo di fondi propri, programmi di finanziamento della Regione, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni internazionali, e la conclusione di accordi transfrontalieri di cooperazione e di partenariato con enti locali, con associazioni ed istituzioni, pubbliche e

private, di Paesi sia comunitari sia extracomunitari.

5. La Provincia di Olbia-Tempio promuove politiche per la pace, per l'integrazione, la cooperazione, gli scambi con tutti i popoli del mondo.

Art. 2

La Comunità Provinciale

1. La Comunità provinciale di Olbia - Tempio è parte del popolo sardo, caratterizzato dalla propria storia, cultura e dalla lingua. Essa è l'insieme delle persone che ne fanno parte per nascita e per tradizione familiare, nonché di coloro che hanno scelto di farne parte per legami di natura culturale, economica e sociale con il territorio e con i componenti della comunità.
2. La comunità provinciale di Olbia - Tempio è altresì l'insieme delle comunità locali comprese nel territorio provinciale.
3. I diritti ed obblighi verso la Comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione alla appartenenza o meno alla Comunità stessa, salvo che la legge non preveda espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.
4. La Comunità provinciale può articolarsi in Circondari aventi specificità storica, socio – culturale, territoriale.

Art. 3

Obiettivi e compiti fondamentali

1. La Provincia rappresenta e coordina gli interessi della Comunità Provinciale; svolge la propria autonomia esercitando i poteri previsti nel presente Statuto, assegnati o delegati da leggi statali o regionali.
2. Impronta la propria attività e organizzazione amministrativa ai principi:
 - di sussidiarietà, imparzialità e trasparenza;
 - favorisce il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione delle attività dell'Ente;
 - favorisce l'effettiva pari opportunità tra uomo e donna nella formazione, nel lavoro, nella vita sociale;

- garantisce la libera espressione delle identità culturali e religiose presenti nella Comunità Provinciale.
3. Assume i metodi della programmazione di area vasta, del coordinamento e della cooperazione come elementi caratterizzanti della propria azione finalizzati a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità del territorio provinciale;
 4. La Provincia considera obiettivi fondamentali della propria azione, la promozione della solidarietà, anche personale e familiare fra i componenti; riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di giustizia, tolleranza, pace, libertà, uguaglianza, e fraternità. Tutela con priorità i diritti umani e la dignità della persona. Rispetta le differenze e le diversità, contrastando ogni pregiudizio e ogni forma di discriminazione.
 5. Opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti tra le aree montane, interne, costiere e insulari; persegue una politica tesa al miglioramento della viabilità e dei trasporti.
 6. Tutela e valorizza il suolo e l'ambiente, secondo le regole dello sviluppo sostenibile, le risorse idriche, energetiche, il paesaggio, i monumenti, i beni storici, artistici, archeologici e naturalistici; a promuove ogni forma di valorizzazione sociale finalizzata alla loro fruizione; realizza interventi attribuiti dalla legislazione statale e regionale in materia di edilizia scolastica.
 7. Promuove il pluralismo associativo; riconosce il ruolo del volontariato, favorisce ed individua forme di sostegno e di collaborazione nei confronti di giovani, anziani e categorie più deboli; svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale nell'ambito dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica.
 8. In attuazione dei principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione Italiana, dell'art. 3, comma 1, del presente Statuto, in armonia con lo Statuto Regionale e nel rispetto della legislazione regionale, la Provincia concorre a realizzare, nell'ambito delle proprie competenze, insieme agli altri Enti Locali ed alla Regione, con la partecipazione delle Comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale. Contrasta a tal fine la povertà e l'esclusione sociale
 9. Tutela lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'insegnamento della cultura e delle lingue della Comunità, tutela il diritto allo studio, la ricerca delle radici storiche e delle tradizioni della Comunità Provinciale. Promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni
 10. La Provincia promuove e tutela il lavoro, quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.
 11. La Provincia valorizza tutte le risorse economiche locali.
 12. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, può realizzare opere e programmi di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo commerciale e turistico, sia in quello sociale culturale e sportivo.
 13. La Provincia agisce nel rispetto delle competenze degli altri organismi collettivi ed individuali, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo, della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue Istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici o privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
 14. La Provincia può esplicare i suoi compiti nei confronti di tutti i membri della Comunità, ovunque si trovino.
 15. La Provincia garantisce la pari dignità fra tutti i comuni del territorio e, nell'esercizio delle sue funzioni rispetta le prerogative ad essi riconosciute e, salvaguardia l'identità delle comunità locali.

Art. 4

Rapporti Internazionali e Unione Europea

1. La Provincia promuove la cultura dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale, favorendo i rapporti di cooperazione con gli Stati e le realtà locali dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari. A tal fine la Provincia può istituire, nell'ambito dell'Amministrazione Provinciale, una apposita unità organizzativa ("Rapporti Unione Europea e Cooperazione Internazionale") deputata a svolgere attività di promozione della cultura comunitaria, azioni di informazione, formazione e sviluppo di iniziative e progetti nell'ambito

dei programmi attivati dall'Unione Europea, e altresì compiti di informazione, promozione e supporto ad azioni, interventi e progetti di livello internazionale, volti, in primo luogo, a ricercare e promuovere occasioni di sviluppo della Comunità Provinciale.

Art. 5

Il Territorio

1. La Provincia di Olbia – Tempio è costituita dai Comuni indicati nella legge istitutiva: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.
2. Potranno, altresì, far parte della Provincia i Comuni formati per divisione o per unione dei medesimi e quelli che, nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge decidano di aderirvi.

Art. 6

Capoluogo e Sedi

1. La Provincia ha come capoluogo le città di Olbia e di Tempio Pausania.
2. La Presidenza della Provincia, con il Presidente, ha sede in Olbia, ove vi è la sede legale, amministrativa ed operativa dell'Ente, e ove è posto l'Albo Pretorio. Il Presidente ha, altresì, sede in Tempio Pausania.
3. La Giunta Provinciale ha sede in Olbia.
4. Il Consiglio Provinciale ha sede in Olbia e Tempio Pausania.
5. Gli organi della Provincia, per una loro maggiore funzionalità, efficienza ed economicità, opereranno, con i propri organismi consiliari ed articolazioni, presso la sede legale dell'Ente.
6. La Provincia di Olbia – Tempio, in relazione all'ampiezza e alle peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione, alla funzionalità della propria attività, organizza la partecipazione dei cittadini, ed articola i propri uffici e servizi secondo il principio di sussidiarietà ed efficienza e tenendo conto della demografia dei Comuni, in modo da garantire una funzione riequilibratrice per il territorio.
7. Il decentramento amministrativo dello Stato e della Regione dovrà essere attuato secondo i principi di sussidiarietà ed efficienza.

Art. 7

Lingua

1. La Provincia si ispira e fa propri i principi fissati dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (aperta il 5 novembre 1992 e sottoscritta dallo Stato italiano il 27/06/2000).
2. La Provincia applica nei confronti delle minoranze linguistiche sarde e del Gallurese le norme di cui alla Legge 15 dicembre 1999, n.° 482.
3. La Provincia applica, altresì, nei confronti della lingua sarda e del Gallurese, le norme di cui alla Legge Regionale 18 ottobre 1997, n.° 26.
4. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, valorizza, inoltre, espressioni culturali e linguistiche locali.
5. La Provincia aderisce agli organismi di coordinamento e di proposta, di cui all'art. 3, comma 2, della L. 482/99 e coordina l'attività in materia di lingua e cultura dei Comuni della Provincia, costituenti ambito di applicazione della L. 15 dicembre 1999, n.° 482.
6. La Provincia usa le denominazioni toponomastiche adottate dai Comuni.
7. La Provincia può istituire l'Ufficio per le Lingue della Comunità Provinciale, quale supporto alle politiche linguistiche e di democrazia partecipata della Provincia nonché quale struttura di progettazione e gestione delle leggi statali e regionali sulla lingua.

Art. 8

Segni distintivi della Provincia

1. La Provincia celebra la sua festa il 13 giugno, in ricordo della data di insediamento del Primo Consiglio Provinciale.
2. La Provincia dedica la festa ad attività volte ad una migliore conoscenza delle tradizioni e della propria storia con manifestazioni particolarmente dedicate ai giovani.
3. L'identità istituzionale della Provincia è espressa dallo Stemma e dal Gonfalone che vengono esibiti nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente.
4. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone sono deliberate dal Consiglio Provinciale, nelle forme e modi stabiliti dalla legge.
5. L'uso e la riproduzione dello Stemma della Provincia per fini non istituzionali verrà disciplinato da apposito Regolamento.
6. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma

della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

7. Nella Provincia si espongono il Gonfalone Provinciale, anche a foggia di bandiera, se disponibile, la Bandiera della Regione, la Bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea.
8. Ogniquale volta la legge preveda l'esposizione delle bandiere, esse vanno esposte contemporaneamente.
9. La Provincia espone, inoltre, la bandiera il giorno della Festa della Provincia.
10. La Provincia celebra "Sa Die de Sa Sardigna" il 28 aprile.

Art. 9

Albo Pretorio *on line*

1. La Provincia ha un Albo pretorio *on line* per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Provinciale è responsabile delle pubblicazioni *delle deliberazioni e atti degli organi istituzionali e di enti terzi e attraverso il sistema informatico attesta l'avvenuta pubblicazione. I dirigenti ciascuno nell'ambito del settore di competenza provvedono e sono responsabili della pubblicazione nell'albo pretorio on line delle determinazioni e comunicazioni all'utenza.*
3. L'affissione all'Albo Pretorio *on line* esaurisce le formalità richieste dalla legge per la pubblicità degli atti, ove non sia altrimenti stabilito.

Art. 10

Pubblicità degli atti

1. La Provincia favorisce la conoscenza della propria attività *avvalendosi degli strumenti informatici.*
2. La Provincia potrà avvalersi della radio, della televisione, delle reti telematiche e della stampa per divulgare la propria attività e per promuovere forme di partecipazione popolare dell'Amministrazione.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 11

Statuto

1. L'Ordinamento della Provincia è definito nello Statuto e nei relativi Regolamenti, formulati nel rispetto dei principi inderogabili delle leggi dello Stato.
2. I Regolamenti, i processi decisionali, il funzionamento degli Organi e l'attività

amministrativa della Provincia si conformano allo Statuto.

3. Lo Statuto Provinciale è la fonte normativa primaria dell'ordinamento provinciale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Provincia e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione tra Enti Locali e Province e della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso ai cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. ***Lo Statuto garantisce la presenza di entrambi i generi nella giunta provinciale e negli organi collegiali non elettivi.***
4. Il procedimento di approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Provinciale è regolato dall'art. 6 comma 4 del TUEL. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
5. La modificazione dello Statuto può essere attivata anche per il tramite dell'iniziativa popolare secondo le previste modalità.

Art. 12

Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, la Provincia adotta Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Le disposizioni dei Regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente Statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo della Provincia.
3. La Provincia può esercitare la potestà regolamentare anche nei casi non espressamente previsti dalla legge.
4. La potestà regolamentare viene esercitata dalla Provincia nel rispetto della normativa sovraordinata ed in modo concorrente rispetto ai regolamenti di competenza equivalenti.
5. Ogni atto amministrativo della Provincia deve rispettare le disposizioni regolamentari. Per l'approvazione dei Regolamenti di competenza del Consiglio Provinciale occorre

il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. I Regolamenti diventano esecutivi nelle forme e tempi previsti *dalle disposizioni vigenti per le deliberazioni che li approvano*.
7. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti, dovranno essere adeguate alle norme Statutarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
8. I Regolamenti restano in vigore fino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento al presente Statuto.
9. Trascorsi tali termini, senza che Regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.
10. Per le violazioni a disposizioni contenute nei Regolamenti Provinciali ed ordinanze, si applicano le sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita all'interno degli stessi Regolamenti. I Regolamenti, riportano inoltre il limite minimo e massimo della sanzione, le modalità per la sua graduazione, applicazione e riscossione.

Art. 13

Ordinanze e atti con valenza interna

1. Il Presidente della Provincia emana atti concernenti l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari, nonché atti di tutela del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia che non abbiano carattere gestionale.
2. Il Segretario *Generale* della Provincia, *il Direttore Generale* e i Dirigenti possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive di attuazione e applicazione delle normative vigenti.

TITOLO III L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14

Gli Organi

1. Sono Organi Istituzionali: il Consiglio, Il Presidente della Provincia, la Giunta. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente. Le attribuzioni esercitate vengono loro conferite dalla legge nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
2. Sono Organi di rilievo Istituzionale: il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari.

Capo I

Il Consiglio Provinciale

Art. 15

Elezione, Ruolo, Composizione

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo collegiale espressione della Comunità Provinciale; esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
3. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio, il quale esercita i relativi poteri con imparzialità e mantiene l'ordine ed il buon funzionamento dei lavori consiliari nei modi e forme di cui ai successivi articoli.
4. Le norme relative alla durata in carica, composizione, elezione, cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
5. Il Consiglio Provinciale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, quali quelli derivanti da situazioni imprevedibili, sorte successivamente alla indizione dei Comizi elettorali e la cui mancata adozione e possa recare danno all'Ente.

Art. 16

Prima seduta consiliare

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi nei successivi 10 giorni a partire dalla data di convocazione, sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio sono iscritti i seguenti oggetti:
 - a. convalida degli eletti ed eventuale surroga dei consiglieri dichiarati ineleggibili;
 - b. elezione del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e dei Segretari Questori;
 - c. giuramento del Presidente della Provincia;
 - d. comunicazione dei membri della Giunta e di chi assuma le funzioni di Vice Presidente della Provincia.
3. La comunicazione dei componenti della Giunta Provinciale dovrà avvenire nei trenta giorni successivi alla seduta di insediamento.

Art. 17

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio esercita i poteri e le funzioni proprie o conferite nel rispetto della

normativa nazionale, regionale e dalle norme statutarie. Il Consiglio conforma la propria attività ai principi di trasparenza e legalità, al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione.

2. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra province e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui e aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni

che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Il consiglio provinciale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori, nei modi e forme di cui all'art. 40 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 18

Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Il Regolamento sul funzionamento degli Organismi Consiliari stabilisce la struttura organizzativa necessaria per un efficiente funzionamento del Consiglio stesso e di quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua a tal fine le risorse umane, i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento del mandato elettivo.
3. L'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio è assicurata mediante un apposito Servizio, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 19

Diritti e Doveri dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti interessi personali o familiari è d'obbligo.

2. I Consiglieri hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e proposte di ordine del giorno.
3. Il regolamento prevede le modalità con le quali è possibile presentare le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e le istanze, nonché la forma della risposta da parte del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato. La risposta, in ogni caso, è data obbligatoriamente nella prima seduta utile del Consiglio, in forma orale e, comunque, entro 30 giorni in forma scritta.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche al di fuori delle questioni sottoposte all'esame del Consiglio e di farsi assistere dagli uffici.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici della Provincia e dalle aziende ed enti da essa dipendenti, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché documenti, notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio. Essi sono tenuti, altresì, al segreto d'ufficio nei modi specificatamente determinati dalla legge e tutte le volte in cui si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone, dell'Ente e delle imprese ed evitare pregiudizio agli interessi dell'Ente.
6. La Provincia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente della Provincia, qualora essi si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.
7. Ai Consiglieri si applica il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli Amministratori degli Enti Locali, stabilito per legge.
8. I Consiglieri comunicano, secondo modalità stabilite dal Regolamento, alla Segreteria del Consiglio, ogni anno e alla fine del mandato i redditi. Gli atti inerenti la situazione patrimoniale ed i redditi sono pubblici.

Art. 20

Cessazione dalla carica. Decadenza

1. La cessazione dalla carica di Consigliere Provinciale avviene per dimissioni o per una delle altre cause previste dalla legge.
2. Il Consigliere Provinciale decade dalla carica quando, senza fornire adeguate motivazioni,

sia assente per almeno quattro sedute consecutive nell'arco di almeno quattro settimane.

3. Non si tiene conto delle sedute effettuate nel periodo in cui il Consigliere abbia chiesto e ottenuto congedo dal Consiglio. La contestazione della causa di decadenza è notificata all'interessato a cura del Presidente del Consiglio su iniziativa di singoli consiglieri.
4. Il Consiglio, su iniziativa di singoli consiglieri, contesta al Consigliere assente la causa di decadenza assegnando al medesimo 15 giorni per le controdeduzioni.
5. Il Consiglio, verificate le controdeduzioni presentate dal Consigliere, decide definitivamente, entro i successivi 10 giorni.

Art. 21

Gettone di presenza

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni.
2. I Consiglieri che in ragione del loro mandato, si rechino in missione, hanno diritto ai rimborsi spese nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 22

Presidente del Consiglio ed Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Provinciale è rappresentato dal Presidente del Consiglio. Egli lo presiede ordinariamente e ne dirige i lavori, in osservanza delle leggi vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti provinciali.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta consigliere immediatamente dopo gli adempimenti previsti dall' art. 41, comma 1, del T.U. 18. 08. 2000, n.267. Viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti sul totale dei Consiglieri assegnati. Qualora tale percentuale non dovesse essere raggiunta neppure dopo una seconda votazione, a partire dalla terza votazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente o dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione dei Consiglieri candidati alla carica di Presidente della Provincia e proclamati Consiglieri.

4. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Nelle forme previste dal regolamento ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza qualora sia impossibile proseguire ordinatamente i lavori e può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi abbia causato disordine.
5. Il Presidente del Consiglio, nomina con apposite "disposizioni" le Commissioni Consiliari e ne coordina l'attività. Assicura il collegamento politico - istituzionale con il Presidente della Provincia. I poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono specificati nel presente Statuto e nel regolamento consiliare. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei capigruppo, tutela e garantisce le prerogative del Consiglio, lo rappresenta nei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente, ai quali esprime gli orientamenti del Consiglio stesso su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale.
6. Il Presidente del Consiglio è revocato qualora il Consiglio approvi, a voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti, una mozione motivata di censura presentata da almeno un quinto dei componenti; la mozione va discussa entro quindici giorni dalla presentazione.
7. Al Presidente del Consiglio, ai due Vicepresidenti e ai Segretari Questori, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, sono garantiti i supporti amministrativi, tecnici ed economici necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 23

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri per l'esercizio dell'attività politico - amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi godrà delle prerogative proprie dei gruppi consiliari.
3. I Consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, né aderire ad altro gruppo già costituito, compongono il gruppo misto. Può essere costituito un nuovo gruppo purché vi aderiscano almeno due consiglieri.

In ogni caso non può essere costituito più di un gruppo misto.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento consiliare.
5. I Consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato, ed eventualmente anche nel corso del medesimo, il proprio Presidente di Gruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 24

Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale, con il compito di organizzare i lavori consiliari e seguire lo svolgimento dei lavori delle commissioni permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio stabilisce il programma ed il calendario dei lavori e delle questioni da portare all'esame del Consiglio, d'intesa con la conferenza dei capigruppo e nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, previsti dalla legge.
3. La conferenza dei capigruppo può programmare le sedute del Consiglio per sessioni. Il Consiglio, comunque, si riunisce in sessioni per l'esame del bilancio e del conto consuntivo.
4. L'organizzazione, il funzionamento ed i rapporti con le commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 25

Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio provinciale istituisce, nel suo seno, commissioni consultive permanenti per settori organici di materie, con criterio proporzionale. Ogni Consigliere ha diritto, comunque, di far parte almeno di una commissione consiliare.
2. Il numero delle commissioni, il numero dei membri, le norme della loro elezione e della elezione del Presidente, di funzionamento e di pubblicità delle sedute sono stabilite dal regolamento.

Art. 26

Competenze delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti verificano l'attuazione dei programmi riferendone al Consiglio, esaminano lo svolgimento dell'attività amministrativa, esercitano iniziative di indirizzo e di proposta mediante risoluzioni.
2. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve acquisire il parere preliminare della

commissione di competenza, secondo modalità previste dal regolamento.

3. Le commissioni hanno diritto di ricevere dal Presidente, dagli Assessori, dal Segretario Generale, dai Dirigenti, dai Responsabili degli uffici nonché dai rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, informazioni, atti e documenti ritenuti necessari per lo svolgimento del proprio lavoro e per l'esame dell'attuazione dei piani e programmi provinciali.
4. Le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni dei soggetti indicati nel comma 3, che hanno l'obbligo di intervenire e non possono opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni si avvalgono degli uffici competenti e possono consultare enti, associazioni e persone.
6. Le stesse possono avvalersi dell'opera di esperti e di istituti, secondo le norme del regolamento.
7. Il Presidente, il Presidente del Consiglio, il Capigruppo e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Art. 27

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio provinciale può istituire nel suo seno commissioni speciali per la trattazione di questioni di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia; inchieste, al fine di accertare responsabilità amministrative, nell'ambito delle competenze provinciali.
2. Le commissioni di cui al comma 1, sono istituite con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le stesse devono riferire al Consiglio provinciale, entro i termini fissati nella deliberazione istitutiva, fatta salva la possibilità di proroghe concesse prima della scadenza dei termini.
3. Le commissioni speciali sono costituite da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Ciascun componente rappresenta la consistenza del gruppo di appartenenza.

Art. 28

Commissioni di Garanzia e Controllo

1. Il Consiglio istituisce Commissioni di Controllo e Garanzia definendone nel Regolamento le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione. Il Presidente della Commissione è eletto tra i Consiglieri appartenenti alla minoranza.

Art. 29

Sessioni del Consiglio

1. L'ordine del giorno ed il calendario delle sessioni sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Sono comunque iscritti all'ordine del giorno del Consiglio tutti gli argomenti non definiti nelle precedenti sessioni, nonché le proposte della Giunta o dei Consiglieri (purché istruite) le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non svolte e le proposte di Ordini del Giorno.
2. Le sessioni hanno luogo per determinazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, su richiesta o del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. La riunione del Consiglio deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
4. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di convocare la conferenza dei Presidenti di Gruppo in tempo utile per garantire il rispetto del succitato termine.
5. Qualora la seduta in prima convocazione vada deserta, o venga a mancare il numero legale della metà dei Consiglieri assegnati, il Presidente, qualora non sia stata già fissata la seduta di seconda convocazione, riconvoca il Consiglio con lo stesso ordine del giorno per una seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 30

Validità delle sedute, votazione e funzionamento

1. Il Presidente convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, a mezzo del servizio postale, a mezzo fax e posta certificata almeno cinque giorni prima della data della seduta. La seduta è valida se al momento dell'appello è presente la metà dei Consiglieri assegnati in I^a Convocazione ed almeno 8 Consiglieri in II^a Convocazione, senza computare il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso ai Consiglieri minore di quello indicato nel comma precedente, ma non inferiore a ventiquattro ore, per motivi di urgenza che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione. Deve altresì convocare con urgenza il Consiglio su richiesta motivata del Presidente della Provincia.
3. Le votazioni di norma si svolgono a scrutinio palese; è ammissibile lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone nei casi disciplinati dal

Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono valide quando a favore vota la maggioranza dei votanti, salvo diversa maggioranza prevista dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
5. Nelle votazioni a scrutinio palese i Consiglieri astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
7. Le votazioni si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 31

Pubblicità delle Sedute

1. Le riunioni del Consiglio provinciale sono pubbliche, eccezion fatta per i casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e Regolamento.

Art. 32

Assistenza del Segretario Generale.

Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale partecipa alla riunione del Consiglio, con funzioni di assistenza giuridico – amministrativa. Il Segretario può intervenire, se richiesto o di sua iniziativa, per rilievi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Redige il verbale che sottoscrive insieme con il presidente dell'adunanza. Il Segretario può farsi assistere per la redazione del verbale da altri funzionari della Provincia e potrà avvalersi del servizio di stenotipia, delle registrazioni magnetiche, e di altri strumenti idonei ad assicurare la fedeltà dei verbali.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, questo è sostituito dal Vice Segretario o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Dirigente incaricato dal Presidente della Provincia.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce:
 - a) le modalità di redazione e approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri e approvate dal Consiglio;
 - b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

Capo II

La Giunta Provinciale

Art. 33

Composizione

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nelle funzioni di indirizzo politico – amministrativo, per l'attuazione del programma di governo dell'Ente ed ispira la propria azione ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di propria competenza nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Provinciale.
3. La Giunta esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
4. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede e da un numero massimo di otto assessori.
5. *I componenti della Giunta devono essere nominati dal Presidente, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi*

Art. 34

Dimissioni, decesso, revoca, incompatibilità

Assessori

1. Le cause di incompatibilità degli Assessori sono quelle stabilite dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Gli Assessori hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e possono partecipare a quelle delle Commissioni nelle materie di competenza ed in tali sedi possono prendere la parola ed avanzare proposte.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che stabilisce l'ordine del giorno. Detti adempimenti competono al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che il Presidente della Provincia, in particolari circostanze, non ritenga di stabilire la pubblicità delle sedute anche chiamando a riferire persone estranee alla Giunta Provinciale.
3. Alle sedute della Giunta Provinciale partecipa di diritto il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Dirigente nominato dal Presidente della Provincia.

Art. 36

Competenze della Giunta

1. Compete alla Giunta l'adozione di tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, o dei Dirigenti.
 2. La Giunta opera attraverso atti di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare deliberati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.
 3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o di singoli Assessori. Ogni proposta è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge, in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
 4. Ad essa competono, inoltre, atti di natura non gestionale quali:
 - Adozione del Regolamento degli Uffici e servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio
 - Approvazioni del piano esecutivo di gestione e le variazioni allo stesso, in base alla proposta del Direttore Generale, se nominato, o, in caso contrario, sentita la conferenza dei Dirigenti e responsabili di servizio;
 - Utilizzo del fondo di riserva;
 - Predisposizione e presentazione al Consiglio dello schema di bilancio annuale e pluriennale;
 - Ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione;
 - Quantificazione delle somme destinate alle finalità, di cui all'art. 159 del T.U.E.L., non soggette ad esecuzione forzata;
 - Determinazione delle aliquote, tributi e tariffe a carico di terzi;
 - Variazioni al Bilancio (in via d'urgenza) da sottoporre al Consiglio nei termini di legge;
 - Relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
 - Costituzione in giudizio, per la difesa degli interessi della Provincia, nonché la conclusione di transazioni;
 - Attribuzione delle risorse umane attraverso la definizione annuale e triennale della dotazione del personale, compresi gli aggiornamenti e provvedimenti di mobilità del personale;
- Delibera su revoca del Segretario Generale;
 - Delibera di nomina o revoca del Direttore Generale;
 - Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;
 - Determinazione del peso delle posizioni dirigenziali;
 - Aumento o diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
 - Adozione dello schema del programma triennale e annuale dei lavori pubblici, da sottoporre al Consiglio Provinciale;
 - Assunzione di mutui, solo se previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - Predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del Consiglio previsti dalla legge e dallo statuto;
 - Approvazione di progetti relativi a singole opere pubbliche previsti nei relativi programmi;
 - Determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici, dallo statuto e dai regolamenti Provinciali.
- Art. 37**
- Mozione di sfiducia**
1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
 2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- Art. 38**
- Deliberazioni d'urgenza**
1. La Giunta può, in caso d'urgenza, deliberare variazioni di bilancio.
 2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare,

- deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio, in occasione della prima riunione successiva e comunque, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi all'adozione.
 4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, può adottare i provvedimenti opportuni nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
 5. Le deliberazioni di variazione del bilancio assunte dalla Giunta negli ultimi sessanta giorni dell'anno vanno ratificate entro la fine dell'esercizio finanziario.

Capo III

Il Presidente della Provincia

Art. 39

Funzioni

1. Il Presidente della Provincia, eletto a suffragio universale rappresenta l'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente della Provincia sovrintende all'andamento generale dell'Ente e provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento generale, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.
3. Compete al Presidente della Provincia:
 - Conferire la delega per la partecipazione di rappresentanti della Provincia ad assemblee di società per azioni;
 - Curare i rapporti con il Presidente del Consiglio, con le Aziende ed Istituzioni e le società alle quali partecipa;
 - Firmare il mandato generale o i mandati speciali alle liti, previa deliberazione della Giunta;
 - Provvedere, entro i termini fissati dalla legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, assicurando una presenza di entrambi i generi;
 - Gli atti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia, qualora non adottati dal Consiglio ma dal

Presidente, devono essere portati a conoscenza del Consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione e surroga nei confronti degli Assessori.
 - Nomina il Segretario Generale e può, previa delibera della Giunta, nominare il Direttore Generale;
 - Nomina e revoca i Dirigenti delle strutture organizzative;
 - Emette Ordinanze e Decreti;
 - Adotta in genere tutti i provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale e non gestionale che la legge, lo Statuto o Regolamenti non abbiano attribuito al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti.
 5. Il Presidente può delegare l'adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri, al Segretario e ai Dirigenti. La delega può essere revocata per iscritto e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il delegato.
 6. In caso d'assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente.
 7. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti hanno termine con la cessazione dell'assenza, dell'impedimento e della sospensione dei titolari.
 8. Il distintivo del Presidente della Provincia è stabilito dalla legge.
- ##### **Art. 40**
- ##### **Linee Programmatiche di mandato**
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, in conformità ed in attuazione del programma depositato all'atto della candidatura.
 2. Ciascun Consigliere Provinciale può proporre emendamenti ed integrazioni al programma. Entreranno a far parte delle linee programmatiche di mandato tutti gli emendamenti condivisi dal Presidente e approvati a maggioranza.
 3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il

- Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. Il Presidente della Provincia può integrare le linee programmatiche e le presenta al Consiglio nei successivi 30 giorni.
4. A conclusione della legislatura il Presidente della Provincia presenta al Consiglio Provinciale lo stato di attuazione del programma realizzato durante il mandato politico – amministrativo.
 5. *La relazione di fine mandato è sottoscritta dal Presidente della Provincia non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale.*
 6. *In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati infine sul sito istituzionale della provincia nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge. La relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.*

Art. 41

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, si applica la normativa vigente in materia. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Nell'esercizio delle competenze surrogatorie del Presidente, negli atti adottati dal Vice Presidente deve essere espressamente indicato che gli stessi sono assunti in assenza o impedimento del Presidente della Provincia.
4. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 53 del T.U.E.L. 267/2000, trascorso

il termine di 20 giorni dalla presentazione al Consiglio.

5. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE

Art. 42

Principi generali ed organizzativi

1. L'Attività della Provincia è organizzata nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo attribuiti agli Organi elettivi e quelle gestionali attribuite agli Organi di gestione.
2. L'ambito dell'attività gestionale è definito dal documento programmatico di mandato, dalle relazioni previsionali e programmatiche approvate con il bilancio annuale e pluriennale nonché dagli atti normativi, atti di indirizzo, piani, programmi e direttive generali. *La pianificazione strategica e il controllo di gestione costituiscono le leve fondamentali dell'amministrazione per orientare il sistema organizzativo alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'amministrazione. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità dei risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.*
3. Deve essere garantita, nello svolgimento dell'attività amministrativa, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, la funzionalità e l'economicità della gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. *L'amministrazione assicura la qualità dei servizi pubblici attraverso l'adozione di apposite carte dei servizi e la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.*

Art. 43

Principi per la pianificazione della struttura organizzativa

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta Provinciale nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente e dei criteri generali approvati dal Consiglio.
2. Esso individua e disciplina le modalità di accesso, la dotazione organica nonché il sistema direzionale e gestionale della Provincia.

3. La dotazione organica assegnata ad ogni struttura organizzativa potrà in ogni momento essere riassegnata nell'ambito della complessiva organizzazione per garantire la necessaria flessibilità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Ad ogni struttura è preposto un Dirigente che esercita funzioni di direzione con potestà di iniziativa e autonomia gestionale nell'ambito degli indirizzi politico amministrativi, e con responsabilità di risultato.
5. Nell'ambito della complessiva struttura il regolamento può prevedere la costituzione di altri tipi di servizi, permanenti o temporanee, finalizzate al conseguimento di particolari obiettivi, individuandone nel contempo il Dirigente responsabile.
6. Il regolamento dovrà altresì prevedere idonee strutture organizzative poste alla diretta dipendenza funzionale del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Giunta e del Segretario Generale.

Art. 44

Organi di gestione

1. Sono Organi di gestione i Dirigenti, i responsabili dei servizi e il Direttore Generale, se nominato.

Art. 45

Segretario generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti nonché quelle che gli sono attribuite dal Presidente della Provincia.
2. In particolare svolge le funzioni di collaborazione ed assistenza degli Organi di governo dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art. 46

Vice Segretario generale

1. Il Presidente attribuisce, a tempo determinato, con proprio decreto, la funzione aggiuntiva di Vice Segretario Generale ad uno dei Dirigenti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 47

Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, per un periodo non eccedente al suo mandato, previa deliberazione della Giunta Provinciale, un Direttore Generale che provvederà, perseguendo obiettivi ottimali di efficacia ed efficienza, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi previsti dagli Organi di governo dell'Ente. Allo stesso competeranno, oltre alle funzioni previste per legge, quelle previste nel

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Lo stesso Regolamento stabilisce i criteri per la nomina e la revoca.
3. In caso di nomina del Direttore Generale il Presidente, contestualmente al provvedimento di nomina, disciplina, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
4. In assenza di nomina del Direttore Generale, o quando questi sia assente o impedito, il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività. Il Presidente della Provincia può, inoltre, conferire allo stesso Segretario Generale, le funzioni previste per la figura del Direttore Generale.

Art. 48

Dirigenti

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento del Presidente della Provincia e con le modalità fissate nel Regolamento di organizzazione.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo e del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti. *L'attività dei dirigenti è valutata utilizzando la metodologia di valutazione della performance adottata con apposito atto della Giunta Provinciale.*
3. Essi esercitano le loro funzioni in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli Organi di governo nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali.
4. La responsabilità dirigenziale per la realizzazione dei progetti e dei programmi loro assegnati è valutata sui risultati ottenuti, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e delle condizioni di operatività dei servizi.
5. I risultati dell'attività dei Dirigenti sono accertati dal Nucleo di Valutazione secondo criteri predefiniti e soggetti a verifica da parte della Giunta. Il numero dei componenti il Nucleo di Valutazione viene stabilito nel Regolamento degli Uffici e Servizi.
6. La valutazione negativa dei risultati comporta la modifica o la revoca dell'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Art. 49

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico o, eccezionalmente, con delibera motivata di diritto privato, fermi restanti i requisiti della qualifica da ricoprire.

2. Al di fuori della dotazione organica possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni nei limiti stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento stesso.
3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato del Presidente.

TITOLO V ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Art. 50

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia nell'ambito delle sue competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.

Art. 51

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Provinciale delibera le modalità di gestione e l'affidamento dei pubblici servizi nelle forme consentite dalla legge. Il Consiglio verifica i risultati conseguiti nella gestione dei servizi. Compete alla giunta in sede di approvazione del rendiconto di gestione presentare al Consiglio apposita relazione sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dei servizi pubblici e sulle prestazioni rese.
2. Nella gestione dei servizi la Provincia utilizza le strutture e le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire, tutelando a tal fine la libera concorrenza, perseguendo il miglioramento della qualità dei servizi, attraverso procedure di valutazione e definizione di standard qualitativi e l'adozione tramite regolamento delle carte dei servizi
3. I servizi pubblici provinciali, si distinguono in: servizi a rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza.

Art. 52

Servizi pubblici a rilevanza economica e privi di rilevanza economica

1. I servizi pubblici della Provincia aventi rilevanza economica sono individuati dal Consiglio Provinciale con propria

deliberazione, nel rispetto delle discipline di settore e della normativa dell'Unione Europea.

2. I servizi pubblici privi di rilevanza economica, nel rispetto delle disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) mediante l'affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, ovvero a società di capitale, a condizione che il capitale sia interamente pubblico, la società realizzi la parte più importante della propria attività per la pubblica Amministrazione e la Provincia eserciti sulla società, o su un ramo d'azienda un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici; la gestione dei servizi culturali e del tempo libero può essere affidata anche ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;

3. I servizi pubblici sono amministrati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta dei servizi e quelle relative alla partecipazione ad associazioni o fondazioni sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai fini dell'incidenza degli oneri sulle previsioni di bilancio.

Art. 53

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Provinciale delibera, la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di "Istituzioni", organismi strumentali della Provincia dotati di sola autonomia gestionale per la gestione di servizi non aventi rilevanza economica. Sia per le Aziende Speciali che per le Istituzioni, la Giunta provvede a redigere un apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle Aziende ed Istituzioni. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dei citati organismi sono trasmesse alla Giunta

3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. I componenti devono essere nominati** fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Provinciale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa, per titoli conseguiti, per funzioni espletate nel Settore Pubblico o Privato;
 - b) il Presidente, nominato dal Presidente della Provincia;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Si applicano per la nomina e la revoca le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direzione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sia delle Aziende che delle Istituzioni durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Provinciale e possono essere anticipatamente revocati dal presidente della Provincia, che provvede anche alla loro sostituzione.
5. Il Consiglio Provinciale, con apposito regolamento stabilisce l'organizzazione interna, le competenze e il funzionamento degli organi delle Istituzioni.
6. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano agli amministratori di cui al comma 3 le norme stabilite dalla legge, per i consiglieri provinciali.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti della Provincia.
8. Spetta al Consiglio Provinciale con apposito Regolamento conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali dell'Istituzione. Il collegio dei revisori dei Conti, della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Per le aziende speciali lo Statuto delle stesse, prevederà un apposito organo di revisione.

9. Il Consiglio Provinciale può, per atto unilaterale trasformare le aziende speciali in società di capitali nei modi e forme di cui all'art.115 del TUEL.

Art. 54

Società di capitali

1. La Provincia può costituire o partecipare alla costituzione di società di capitali previste dal Codice Civile per la gestione e l'erogazione dei servizi di propria competenza
2. Nelle società di capitali riguardanti i servizi pubblici e la cui proprietà non sia per legge interamente pubblica, la Provincia può assumere partecipazioni maggioritarie o minoritarie e il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

Capo I

Rapporti con altri Soggetti

Art. 55

Conferenza dei Sindaci

1. Può essere istituita, quale sede di consultazione, relazione politico – amministrativa fra Comuni e Provincia e leale collaborazione all'amministrazione dell'Ente, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Olbia – Tempio. Ad essa prendono parte tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia.
2. La Conferenza si riunisce su convocazione congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio che la presiede o su istanza di un terzo dei Sindaci per discutere di particolari argomenti, stimati di comune interesse.
3. Gli O.d.G. espressi all'unanimità dalla Conferenza, hanno valore di proposte e sono sottoposte al Consiglio che ne discute assumendo discrezionalmente le decisioni che valuta più opportune.

Art. 56

Rapporti con gli Enti Locali e con gli Enti Territoriali

1. Può essere istituita la conferenza annuale dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti territoriali, allo scopo di:
 - a) di mantenere attivi i rapporti tra la Provincia, gli Enti locali e gli Enti territoriali;
 - b) di stabilire il necessario coordinamento delle attività che Provincia, Enti locali ed Enti territoriali debbono realizzare, ciascuno nell'ambito delle proprie

- funzioni e competenze, nel territorio provinciale.
2. La stessa è convocata dal Presidente della provincia che la presiede e vi possono partecipare tutti gli Amministratori degli Enti Locali della Provincia.
 3. Le osservazioni e le proposte emerse dalla Conferenza saranno discusse e valutate dal Consiglio Provinciale nella fase di definizione degli atti di bilancio e di programmazione.

Art. 57

Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni ed altre Province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, la Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in conformità delle norme dell'apposito regolamento.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un determinazione provvedimentale del dirigente competente secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale.
3. La determinazione provvedimentale deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) lo schema del contratto.
4. In rappresentanza della Provincia nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente responsabile.
5. Il Segretario provinciale roga e autentica scritture private nell'interesse dell'Ente.
6. Si applicano in ogni caso le procedure previste dall'Unione Europea recepite o, comunque, vigenti nell'ordinamento italiano e le norme della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 59

Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con i comuni e le altre Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto.
2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 e/o successive modifiche ed integrazioni, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione e lo statuto consortile devono prevedere l'obbligo del consenso della Provincia per la creazione di aziende e per la partecipazione a società e consorzi di secondo grado.
4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 60

Conferenza di servizi

1. La Provincia, nel perseguimento del buon andamento e del coordinamento in concreto dell'esercizio dei poteri amministrativi, promuove una ampia utilizzazione del modulo della conferenza di servizi.

Art. 61

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, il Presidente, o un suo delegato, in relazione alla competenza primaria e prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, e sulla base di delibera del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Presidente o il suo delegato convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del Presidente.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici

provinciali, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Provinciale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dal presente articolo si applica ove compatibile a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Provincia.
6. La Provincia partecipa con le stesse modalità, in quanto compatibili, alla formazione di accordi di programma promossi da altre amministrazioni.

Art. 62

Partecipazione alla programmazione

1. La Provincia partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione raccogliendo le indicazioni dei Comuni e delle Comunità Montane e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti nel territorio provinciale.
2. La Provincia nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 63

Pareri obbligatori

1. La Provincia è tenuta a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione

Art. 64

Pari Opportunità

1. La Provincia promuove e attiva i principi di parità di trattamento. A tal fine svolge una politica sociale tesa a rimuovere ogni ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra uomo e donna nell'accesso al lavoro, promuovendo le pari opportunità nella formazione e nella vita lavorativa.
2. Promuove progetti di azione positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie nazionali e locali finalizzati allo scopo. Sostiene, con l'ausilio dei

Consiglieri/e di parità, designati/e ai sensi del D.Lgs 198/2006, le politiche attive del lavoro comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione alle pari opportunità.

3. Nelle rappresentanze della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, e in tutte le nomine e designazioni, non concernenti rapporti di lavoro subordinato e professionale, è assicurata, ai sensi del D.Lgs 165/2001, la partecipazione del sesso meno presente. Non si tiene conto degli incarichi conferibili esclusivamente a Consiglieri Provinciali.
4. La Provincia istituisce la Commissione per le Pari Opportunità della quale fanno parte di diritto le Consiglieri Provinciali. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Provinciale approverà il regolamento contenente la disciplina relativa alla costituzione, alla composizione e al funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità.

Art. 65

Consulte

1. La Provincia può costituire consulte, ai fini di un efficace e permanente raccordo con i cittadini, con le loro associazioni ed organismi rappresentativi, per esprimere pareri e proposte sulle materie oggetto delle loro attività.
2. Le consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con deliberazione del Consiglio provinciale. La deliberazione disciplina le modalità di funzionamento per l'acquisizione delle informazioni e degli orientamenti delle parti rappresentate. La partecipazione ai lavori non comporta erogazione di alcun compenso.

Art. 66

Istanze, Petizioni, Proposte

1. I soggetti della partecipazione: (a) le associazioni formate per promuovere o esercitare attività di carattere politico, culturale, sportivo, religioso, sociale e di tutela dell'ambiente; b) le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali; c) le persone giuridiche operanti nel territorio provinciale; d) i singoli membri della Comunità) possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, in forma scritta, al Presidente della Provincia dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale iniziative e/o soluzioni per la tutela di interessi collettivi.

2. Il Presidente della Provincia, altresì, ne garantisce il tempestivo esame e riscontro entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui le istanze e le petizioni riguardino materie di competenza del Consiglio Provinciale possono essere iscritte all'ordine del giorno e trattate nella prima seduta utile.

Art. 67

Forme di partecipazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione democratica all'attività amministrativa. A tal fine promuove attività atte ad incentivare la partecipazione. A tale scopo istituisce un apposito Elenco delle associazioni presenti sul territorio e può disporre che alle stesse siano assegnati, anche in comodato, mezzi strumentali e servizi, di proprietà dell'Ente, tali da consentire e favorire l'attività di partecipazione.
2. Le associazioni possono chiedere di essere consultate in occasione di modifiche dello Statuto, dell'approvazione del bilancio, del piano urbanistico provinciale, dei piani o dei regolamenti relativi al settore che interessa l'associazione consultata.
3. La Provincia ripudia ogni forma di discriminazione; promuove a tal fine la partecipazione democratica di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della Comunità Provinciale. Le forme di partecipazione sono disciplinate da apposito Regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti nei successivi articoli.
4. Sono soggetti della partecipazione: a) le associazioni formate per promuovere o esercitare attività di carattere politico, culturale, sportivo, religioso, sociale e di tutela dell'ambiente; b) le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali; c) le persone giuridiche operanti nel territorio provinciale; d) i singoli membri della Comunità.

Art. 68

Proposte deliberative ad iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare di proposte deliberative di competenza del Consiglio Provinciale si esercita mediante la presentazione al Presidente della Provincia di una proposta, redatta sotto forma di deliberazione, sottoscritta da almeno millecinquecento residenti che abbiano raggiunto la maggiore età della Provincia di Olbia-Tempio.
2. Sono esclusi dal diritto di iniziativa popolare i provvedimenti riguardanti il funzionamento

degli organi, i provvedimenti tributari e di bilancio, i provvedimenti amministrativi attuativi di leggi dello Stato e della Regione, designazioni e nomine.

3. La proposta viene presentata dal Presidente della Provincia alla Conferenza dei capigruppo che ne valuta l'ammissibilità. In caso di esito positivo la proposta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dalla presentazione. Sulla stessa il Consiglio provinciale esprime voto definitivo entro i successivi centoventi giorni.

Art. 69

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di richiedere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene ai soggetti della partecipazione.
2. L'Amministrazione Provinciale disciplina con apposito regolamento le modalità di uso di strutture e spazi idonei di proprietà dell'Ente eventualmente disponibili allo scopo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, alla tutela delle cose nonché alle precedenzae in caso di pluralità di richieste. Il corrispettivo per l'uso di locali e strutture deve essere determinato tenendo conto dei costi effettivi.
3. Il Presidente della Provincia o il Consiglio Provinciale possono convocare assemblee generali della Comunità o limitate a categorie o parti di territorio. In tali assemblee chiunque può prendere la parola sull'ordine del giorno. La volontà dell'assemblea ha valore consultivo.

Art. 70

Referendum Consultivi

1. Gli organi di governo della Provincia, al fine di acquisire espressioni della volontà popolare, prima di adottare atti di loro competenza, possono indire referendum consultivi al fine di conoscere l'opinione della popolazione dell'intero territorio o di ambiti di esso, circa gli indirizzi o gli orientamenti su proposte di regolamenti o provvedimenti amministrativi a contenuto generale.
2. Il risultato della consultazione, che non è vincolante per l'amministrazione, è esaminato dall'organo di governo che ha indetto la consultazione entro trenta giorni dallo svolgimento ed è iscritto, nei casi in cui

la consultazione sia stata indetta dalla Giunta o dal Presidente della Provincia, all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro i successivi venti giorni, per comunicarne l'esito.

3. Gli organi di governo della Provincia, qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito della consultazione, sono tenuti a motivare il mancato accoglimento della volontà popolare.
4. Le forme di consultazione generale sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 71

Referendum propositivi ed abrogativi

1. La popolazione della Provincia può esprimere il proprio orientamento su questioni di competenza provinciale, tramite referendum, al fine di esercitare, di propria iniziativa, il diritto di partecipazione popolare al formarsi dell'azione amministrativa.
2. Gli elettori residenti nella circoscrizione provinciale possono richiedere al Consiglio Provinciale l'indizione di:
 - a) referendum propositivi, al fine di indurre gli organi di governo della provincia ad adottare nuovi atti normativi o provvedimenti generali;
 - b) referendum abrogativi, per indurre il Consiglio Provinciale a recedere dalla approvazione di determinati atti amministrativi, oppure abrogare atti normativi o provvedimenti generali;
3. Possono essere promossi, quando ne facciano richiesta un decimo degli elettori della Provincia oppure una parte degli elettori dell'area interessata stabilita dal regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, il numero, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. I Referendum non possono riguardare il Regolamento per il funzionamento degli Organi, i provvedimenti tributari e di bilancio. Possono riguardare specifici atti, interventi o comportamenti che la Provincia possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, essendo pertanto esclusi i referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti dovuti. Non è consentita la riproposizione di un quesito referendario analogo a quello già oggetto di consultazione referendaria se non siano decorsi almeno cinque anni dallo svolgimento del referendum.

5. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali, e circoscrizionali e comunque nei 12 mesi precedenti le elezioni provinciali.

6. La proposta di referendum abrogativo è approvata quando al medesimo partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il risultato del referendum, che non è vincolante per l'amministrazione, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro 30 giorni dallo svolgimento.
8. Gli organi di governo della Provincia sono tenuti a motivare il mancato accoglimento della volontà popolare, qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito del referendum.

Art. 72

Sottoscrizioni e certificazioni

1. Per tutte le forme di partecipazione popolare, escluso il referendum, non è richiesta autenticazione di firme o certificazione di qualità di elettore o di rappresentante legale di associazione o gruppo.
2. Il Consiglio Provinciale può disporre accertamenti sull'autenticità delle firme o sulla qualità dei firmatari.
3. L'irregolarità di alcune firme o qualità non fa venir meno gli effetti di quelle non accertate irregolari nel caso in cui sia stato comunque raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dal presente Statuto.

Art. 73

Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione nelle attività, programmi e progetti mediante adeguati strumenti di comunicazione.
2. I documenti amministrativi sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, ad eccezione di quelli riservati per legge o per disposizione regolamentare.
3. Il Regolamento stabilisce, altresì, che la categoria di atti di cui può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati adeguatamente, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la

decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione, quest'ultimo deve essere esattamente indicato e reso disponibile.

Capo II

Il Difensore Civico

Art. 74

Istituzione del difensore civico

1. Il Consiglio Provinciale può istituire con atto deliberativo l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 75

Nomina del difensore civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora detta maggioranza qualificata non venga raggiunta dopo le prime due votazioni, a partire dalla terza votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere provinciale. E' scelto tra i cittadini che per preparazione giuridica ed esperienza amministrativa, debitamente documentata, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o nei partiti politici.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, come pure l'accettazione di candidatura ad elezioni, comporta la decadenza dall'ufficio.
5. Il Difensore Civico ha l'obbligo di domicilio in un comune della Provincia.

Art. 76

Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato per altri tre anni. Esercita comunque le sue funzioni fino alla nomina del nuovo difensore civico.
2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, per gravi

e documentati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. Alla revoca si applica la disciplina di cui all'art. 21 quinquies della legge 241/90.

Art. 77

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Provinciale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti o partecipati al fine di garantire la regolarità dell'attività amministrativa e la corretta e tempestiva adozione degli atti.
2. Il difensore civico esercita altresì le stesse funzioni nei confronti di altri Enti per le attività finanziate dall'Amministrazione Provinciale.
3. Il Difensore Civico rileva irregolarità, negligenze o ritardi, valutando le questioni sottoposte al suo esame anche in rapporto alle regole di buona amministrazione; inoltre suggerisce mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni.
4. Il difensore Civico può intervenire, anche di propria iniziativa, in caso di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 78

Modalità di intervento

1. Chi abbia in corso una pratica o abbia interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione della Provincia o degli Enti ed Aziende da essa dipendenti o presso amministrazioni Enti od aziende di cui all'articolo precedente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare i funzionari responsabili, dandone avviso al dirigente da cui dipendono, e procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento.
3. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto anche delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia all'interessato e informandone il legale rappresentante dell'Ente, il Segretario, e, se nominato, il Direttore Generale.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Provinciale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1, copia di atti, documenti e notizie connessi alle questioni trattate, e denuncia al presidente i funzionari

che impediscano o ritardino l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico segnala anche eventuali responsabilità disciplinari.
6. Il Difensore civico sospende gli interventi su fatti dei quali è investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 79

Relazione al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi di ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Provinciale, esaminata la relazione, adotta le eventuali determinazioni di sua competenza ed invita la Giunta ad adottare le proprie.

Art. 80

Mezzi del Difensore Civico

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito atto di indirizzo del Consiglio, stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica, nonché le risorse ed i mezzi strumentali da assegnare all'ufficio del Difensore Civico, sentito a tal fine lo stesso Difensore.
2. Il personale assegnato è individuato all'interno dell'organico provinciale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 81

Trattamento economico

1. Il Consiglio provinciale delibera, prima dell'elezione e per tutta la durata del mandato, la misura dell'indennità di funzione e di missione, compreso il rimborso delle spese di trasporto, spettante al Difensore Civico.

Art. 82

Azioni popolari

1. Le azioni popolari, promosse nelle forme di legge dagli elettori e dalle associazioni di protezione ambientale, non possono sostituire la volontà dei proponenti a quella eventualmente già espressa dai competenti organi provinciali.
2. La Giunta provinciale può deliberare l'adesione all'azione popolare entro trenta giorni dalla chiamata in causa e comunque in tempo utile per la costituzione in giudizio.

TITOLO VII PROGRAMMAZIONE

Art. 83

Programmazione partecipata e pianificazione territoriale

1. La Provincia di Olbia-Tempio assume la programmazione partecipata come metodo costante della propria attività adottando il principio dell'informazione preventiva. A tal fine provvede a svolgere sul territorio provinciale attività di rilevazione di dati e conoscenze, a formulare ipotesi, ad adottare proposte e programmi con particolare riferimento agli ambiti economico- sociale e territoriale promuovendo, nel contempo, il coordinamento dell'attività programmatoria svolta dai Comuni.
2. La programmazione partecipata della Provincia è rivolta, in particolare, a rilevare e definire, con il concorso sistemico ed integrato dei diversi attori e formazioni sociali presenti sul territorio, istituzionali e non, bisogni sociali, risorse disponibili o da attivare, obiettivi, criteri, strategie d'azione ed indicatori di risultato. Essa si esplica attraverso piani e programmi, generali e settoriali, annuali e pluriennali, e tende ad assicurare contestualmente, al fine di garantire un corretto svolgimento delle funzioni e dei servizi, una adeguata copertura finanziaria.
3. La Provincia, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico- sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione; assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, degli enti e delle associazioni operanti sul territorio; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione; partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
4. Il bilancio sociale delle politiche e degli interventi realizzati costituisce atto preliminare per la programmazione provinciale.

5. Al fine di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio, la Provincia provvede alla redazione ed aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento.
6. La Provincia, adottando gli atti ritenuti necessari, sollecita e cura che le amministrazioni e gli enti pubblici si conformino al Piano Territoriale di coordinamento della Provincia e tengano conto dei suoi programmi pluriennali.
2. La Provincia, è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge la Provincia istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua capacità contributiva, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 84

Programmazione informata

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di programmazione, nell'ambito delle proprie competenze, la Provincia promuove la costituzione di comitati e consulte di esperti, anche esterni alla struttura burocratica dipendente, con provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza, soprattutto nei settori di nuova istituzione.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi di propria competenza o rilevanti nell'ambito del territorio, la Provincia partecipa e/o promuove società anche consortili.
3. La Provincia collabora con l'Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche per favorire la loro integrazione nel territorio ed estendere ad esso i risultati della ricerca e i benefici della cultura.

Art. 85

La programmazione delle attività

1. La Provincia realizza le proprie attività sulla base di una congrua impostazione programmatica, eventualmente anche per il tramite di appositi budgets economici e di altri strumenti tecnici di programmazione attuativi di preventivi finanziari.
2. La Provincia partecipa alla stipula ed alla realizzazione di accordi di programma e di convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per l'attuazione di opere pubbliche e di servizi ed interventi di interesse provinciale e sovracomunale.
3. La Provincia può delegare ai Comuni, ai Consorzi ed alle Unioni dei Comuni, alle Comunità Montane, ad altri Enti Pubblici ed alle società partecipate la realizzazione di opere e servizi di propria competenza.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 86

La finanza provinciale

1. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia, conformemente alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 87

Demanio e patrimonio

1. La Provincia dispone di un proprio demanio, di un patrimonio indisponibile e di un patrimonio disponibile, secondo le norme di legge.
2. Il Consiglio entro il mese di giugno di ogni anno, esamina, in allegato al rendiconto, la situazione del demanio e del patrimonio, determinando i beni immobili del patrimonio disponibile, non suscettibili di utilizzazione a fini pubblici, che vanno alienati.
3. Per i beni mobili del patrimonio disponibile, non suscettibili di utilizzazione a fini pubblici, l'alienazione è disposta dalla Giunta, anche al di fuori di un piano organico.
4. I beni della Provincia, oltre che per i fini istituzionali, possono, secondo le norme dell'apposito regolamento, essere utilizzati, anche da privati, per fini utili alla Comunità.

Art. 88

La tesoreria

1. La Provincia ha un servizio di tesoreria regolato da convenzione secondo le norme di legge.

Art. 89

Il Bilancio

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli enti locali, la disciplina del bilancio pluriennale di previsione, di quello annuale di previsione, del rendiconto di gestione, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dei contratti, della tesoreria, dell'amministrazione del patrimonio, del demanio e della responsabilità per danni derivanti all'amministrazione è disposta mediante il regolamento di contabilità della Provincia.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'ordinamento contabile dell'Ente nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi vigenti.

Art. 90

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Provinciale elegge con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) *due tra gli iscritti nell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.
4. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto d'accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente. Essi, quando invitati, assistono alle sedute del Consiglio e della Giunta ed hanno parola, sulla regolarità contabile, se richiesta dal presidente.
5. Nella relazione al rendiconto il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e formula proposte volte ad assicurare alla Comunità Provinciale la effettiva leggibilità dei Bilanci di Previsione e dei rendiconti.
6. Il Consiglio Provinciale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire specifici accertamenti.
7. Ogni Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio.
8. Il collegio dei revisori esercita altresì i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali.
9. Il collegio dei revisori è tenuto a riunirsi e ad esprimere il parere entro 48 ore dalla richiesta formulata nelle forme e dai soggetti previsti dai regolamenti provinciali.

Art. 91

Il rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità patrimoniale, finanziarie ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Provinciale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Il Consiglio discute il rendiconto sulla base della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori.
5. La Giunta Provinciale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio dell'Ente assicurando l'inventario dei beni immobili e mobili.

Art. 92

Bilancio Sociale

1. Al fine di fornire alla Comunità provinciale un quadro informativo improntato alla massima chiarezza e trasparenza sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, in un rapporto di consenso e fiducia dei cittadini nei confronti dell'Ente la Provincia istituisce il Bilancio Sociale delle politiche e degli interventi realizzati i cui obiettivi e finalità sono:
 - a) elaborare e misurare gli indicatori di performance sociale, costituente valore aggiunto dell'attività economica;
 - b) gestire i rapporti interni all'Ente, mediante l'approfondimento dei processi di partecipazione condivisa degli obiettivi strategici ed operativi;
 - c) misurare l'impatto economico e sociale degli interventi, delle attività e dei servizi da erogare;
 - d) supportare ed orientare l'attività di programmazione.
2. Il Bilancio Sociale, in particolare, deve obbligatoriamente riportare:
 - a) lo stato di realizzazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
 - b) l'andamento della spesa sociale;
 - c) gli esiti dei progetti sperimentali eventualmente attivati.

Art. 93

Controllo economico della gestione

1. Il Consiglio istituisce con apposito provvedimento il servizio di controllo di gestione.
2. Il servizio è posto in posizione di autonomia operativa, dipende funzionalmente *dal*

Direttore Generale se nominato o dal Segretario Generale e risponde esclusivamente agli organi della Provincia.

3. Il servizio può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, di consulenti esterni esperti in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo.
4. In particolare qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Provinciale adotta, nei modi e termini di cui al T.U. 18.08.2000, n. 267, art. 193, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94

Interpretazione dello Statuto

1. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione delle norme statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Provinciale. La relativa deliberazione è adottata con la stessa maggioranza e le stesse modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 95

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Provinciale appartiene a ciascun Consigliere Provinciale, alla Giunta e, attraverso i Referendum, ai cittadini.
2. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione il Consiglio Provinciale, sempre che la proposta non sia stata sottoposta a Referendum consultivo, promuove adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed Enti.
3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto, in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, comporta l'approvazione del nuovo.

Il Segretario Generale
Dott. Carta Mario